

Iscrizione all'Albo Giudici Popolari

A chi è rivolto

A coloro che possiedono i requisiti e intendono presentare richiesta per l'inserimento nell'Albo dei Giudici Popolari.

Requisiti richiesti per l'iscrizione:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.

L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.

Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise e della Corte d'assise d'appello.

Vengono formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Il sindaco trasmette quindi gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio.

Una apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone:

- l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise
- l'elenco di tutte le persone del mandamento che hanno i requisiti per assumere l'incarico di giudice popolare nelle corti d'assise d'appello

Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all'albo pretorio.

Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d'assise.

L'elenco dei giudici popolari di corte d'assise d'appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.

Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di corte d'assise e dei giudici popolari di corte d'assise d'appello secondo l'ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi dei vari mandamenti.

Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.

Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.

Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

Nomina dei Giudici Popolari

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all'estrazione per sorteggio da un'urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.

In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.

Ogni tre mesi la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello estraggono 50 nominativi.

Entro 5 giorni dall'estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei giudici estratti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

All'udienza il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.

La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.

Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.

Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

La cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può avvenire per:

- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)

La cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può avvenire per:

- morte;
- emigrazione;
- perdita della capacità elettorale;
- età (aver superato il 65° anno di età);
- ricorso a seguito di indebita iscrizione, entro 15 giorni dall'affissione nell'albo pretorio dei relativi elenchi (il reclamo deve essere presentato alla cancelleria del Tribunale)

Come fare

Occorre presentare domanda (modulo allegato) all'Ufficio Elettorale, oppure, all'indirizzo mail: comune.granarolodellemilia@cert.provincia.bo.it.

Cosa serve

La presentazione della domanda nel rispetto dei termini e requisiti, allegando un documento di identità.

Tempi e scadenze

Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio.

Entro il mese di giugno deve essere costituita la Commissione comunale, composta dal Sindaco, o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri comunali.

Entro il 30 agosto la Commissione provvede alla formazione dei due elenchi.

Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise.

Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza.

Entro il 15 novembre, gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e con pubblico manifesto.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise.

Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Costi

Nessun costo.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica n. 273 del 28 luglio 1989;

Legge n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";

Legge n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

ALLEGATO

Domanda iscrizione all'albo.